

Azioni a tutela e azioni temute: l'azione diretta ex art. 7 ter dlgs 286/2005; la determinazione del corrispettivo del trasporto

Caso 5. Come va presentata e documentata, Cosa dice la giurisprudenza?

Caso 6. Modelli gestionali 231. Onere della prova nella responsabilità condivisa: verso un modello 231 dell'autotrasporto?

FAI, 30 Ottobre 2015

Relatori: Avv. Maria Cristina Bruni – Avv. Amalia Pannuti-
Avv. Benedetto Fratello



- Secondo l'interpretazione maggiormente consona allo spirito della norma ed alla *ratio* alla base della stessa, tale solidarietà è da intendersi estesa “*nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto*”, indipendentemente dalla natura del soggetto ed al tipo di rapporto contrattuale che lo lega alla “catena dei committenti”.



In questo senso, vale la pena osservare che la normativa qui rilevante nulla afferma, ai fini dell'applicazione della disciplina della c.d. "azione diretta", riguardo al tipo di contratto regolante il rapporto tra il soggetto che direttamente ordina il trasporto al vettore e i suoi ulteriori committenti: infatti, la norma sancisce la possibilità di agire direttamente contro tutti i soggetti che abbiano ordinato il trasporto, poi materialmente eseguito dal vettore finale.

In tal senso, pertanto, nessun rilievo è da attribuire alla circostanza per la quale i rapporti ulteriori siano caratterizzati dalla presenza di un eventuale contratto di trasporto, di spedizione o di qualsivoglia altro tipo, essendo decisivo – ai fini dell'applicabilità della disciplina in oggetto – il mero fatto che il trasporto sia stato ordinato da determinati soggetti, i quali hanno commissionato il servizio a diverso soggetto, che, a sua volta, si è rivolto ancora ad altri



- Secondo diversa lettura, maggiormente incentrata sulla prima parte dell'articolo in questione, la categoria degli spedizionieri ha provato a sostenere che – perché possa legittimamente trovare applicazione la disciplina della c.d. “azione diretta” – deve necessariamente sussistere la circostanza per la quale il “vettore ultimo”, materiale esecutore del trasporto, deve essere stato incaricato di tale servizio da ulteriore vettore.



■ *Caso 5. Come va presentata e documentata, Cosa dice la giurisprudenza?*

Lettera di vettura e documento di trasporto

Trasporto combinato o di collettame

Committente estero in regime di CMR

Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di un altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.



- *Caso 6. Modelli gestionali 231. Onere della prova nella responsabilità condivisa: verso un modello 231 dell'autotrasporto?*
 - *Controllo delle autorizzazioni*
 - *Velocità e tempi di guida*
 - *Sistemazione del carico sul veicolo*
 - *Oneri retributivi previdenziali dipendenti*
 - *Eventuali oneri fiscali*
 - *Responsabilità penale infortuni ed incidenti*

